



41396/13



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 26/09/2013

SENTENZA  
N. 0/0 *1616/2013*  
REGISTRO GENERALE  
N. 7643/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA  
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI  
Dott. PATRIZIA PICCIALLI  
Dott. SALVATORE DOVERE  
Dott. ANDREA MONTAGNI

- Presidente -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P M/ N/ nei confronti di:

*- parte civile*

G/ F/ N. IL

*- imputato*

avverso la sentenza n. 145/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del 04/07/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI estensore Dott. ROCCO  
MARCO BLAIOTTA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Geraci*  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso;*

*[Large handwritten signature]*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *Maria Napolitano*, che ha chiesto lo  
*accoglimento del ricorso*  
Udito il difensor Avv. *Franco Larecchia*, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

## **Motivi della decisione**

1. Il Tribunale di Trento ha assolto l'imputato in epigrafe dal reato di omicidio colposo in danno C: R . A seguito di impugnazione della parte civile, la Corte d'appello di Trento ha confermato la prima sentenza.


L'imputazione attiene al trattamento terapeutico della vittima presso l'ospedale Santa Chiara di Trento ove fu sottoposta ad atto chirurgico per una affezione dell'apparato linfatico. All'atto della dimissione, avvenuta l'8 marzo 2007, non era ancora pervenuto l'esito dell'esame istologico che successivamente evidenziò sospetto di malattia linfatica proliferativa, con il consiglio di rivalutazione clinica della paziente.

Tale affezione, effettivamente, condusse alla morte la paziente nell'anno 2010. All'imputato è stato mosso l'addebito di aver programmato, all'atto della dimissione, due sedute per la medicazione della ferita chirurgica senza considerare la necessità di rivalutazione del caso in connessione con gli accertamenti istologici.

I giudici di merito hanno concordemente ritenuto che nel comportamento del terapeuta non siano riscontrabili condotte colpose. Egli, ricevuto l'esito dell'indagine istologica, contattò il responsabile del servizio per discuterne il significato. La paziente, nel corso delle medicazioni, fu informata della necessità di seguire l'esito degli ulteriori accertamenti in atto. Soprattutto, constatato che costei non si era presentata a ritirare il referto, l'imputato la contattò telefonicamente e tenne una lunga conversazione il cui contenuto è stato ricondotto all'informativa afferente alla patologia prospettata nell'indagine istologica ridetta.

2. Ricorre per cassazione la parte civile.

2.1 Si argomenta che la conversazione telefonica che ha fondato l'assoluzione costituisce nulla più che una presunzione. La pronuncia non spiega perché la donna non abbia ritirato il referto e soprattutto non si sottopose ad accertamenti diagnostici, ma si presentò in altro ospedale solo un anno e mezzo dopo. Tale condotta trova razionale spiegazione solo nell'omissione dell'informativa sulla accertata patologia. Non vi è prova oggettiva di tale comunicazione telefonica ed inoltre essa non costituiva strumento appropriato di informazione della paziente.



2.3 Con il secondo motivo si deduce che l'imputato non ha fornito la prova a scarico afferente alla mancanza di colpa. La prova non può essere fornita da una telefonata dimostrata sulla base di una dichiarazione proveniente da un ufficio della azienda sanitaria. Sarebbe stata richiesta, invece prova documentale per iscritto o mediante registrazione fonetica. In sostanza non fu fatto tutto quanto possibile per informare adeguatamente e correttamente la paziente.

2.3 Con il terzo motivo si prospetta che il sanitario è tenuto ad adempiere con speciale diligenza alla sua prestazione, particolarmente per ciò che attiene al dovere di informare il paziente in modo esaustivo alla stregua del cosiddetto contratto di specialità. Nella situazione data, il mancato ritiro del referto avrebbe comunque dovuto indurre a contattare nuovamente la paziente in via epistolare al fine di invitarla ad un colloquio finalizzato alla visione dell'esame istologico.

2.4 Il quarto motivo censura l'apprezzamento sul nesso di causalità. La Corte di merito non ha ritenuto di prendere analiticamente in esame tale tema, non avendo riscontrato l'esistenza di condotta colposa. La stessa Corte ha comunque espresso un dubbio sulla incidenza del ritardo diagnostico sulla evoluzione della neoplasia. Si trascura che la tempistica in oncologia è essenziale. I pareri degli esperti nel corso del processo hanno dimostrato che le condizioni della paziente peggiorarono dopo i lunghi mesi di inerzia terapeutica. L'apprezzamento motivazionale della Corte d'appello è al riguardo completamente carente. Tra l'altro si è tenuto conto di una perizia compiuta quando la donna era ancora in vita, sicché l'evento letale successivo rende anacronistico e non attuale tale apprezzamento.

2.5 Ha fatto seguito la presentazione di motivi aggiunti : si rimarca ancora la condotta colposa afferente alla mancata, corretta comunicazione del referto; e si sottolinea altresì la peculiare rilevanza del fattore tempo nel trattamento delle neoplasie.

3. La difesa dell'imputato ha presentato una memoria.

4. Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata richiama le condivise valutazioni del Tribunale e ricostruisce analiticamente i tratti più rilevanti della vicenda terapeutica, mostrando alcuni punti che vengono ritenuti di decisivo rilievo. All'atto della dimissione il referto istologico non era ancora disponibile. Nella lettera di dimissione si dava conto che l'indagine era in corso e che ne andava presa visione presso la segreteria del reparto dopo circa 10 giorni. La paziente non ha

— 3 — *Alcò*

mai ritirato l'esame in questione. Il comportamento del terapeuta non appare censurabile. Egli telefonò al reparto di istologia per chiarimenti sulla diagnosi. La dottoressa che effettuò le medicazioni postoperatorie informò la paziente che l'esame istologico non era ancora pervenuto e la invitò a tenersi informata sul suo esito. Il ricorrente, constatato che il referto non era stato ritirato, telefonò personalmente alla paziente per informarla. Tale affermazione è stata confermata dalla assistente del medico, che ha riferito di aver annotato sul referto il numero di cellulare che aveva trovato nella cartella clinica. Ha soggiunto che in data 4 aprile 2007 l'imputato chiamò la donna dalla segreteria del reparto all' indicato numero di cellulare. Tale telefonata risulta confermata in un documento aziendale nel quale si chiarisce pure che la comunicazione durò più di nove minuti. Alla stregua di tali elementi di prova la Corte d'appello ritiene dimostrato, considerate particolarmente le circostanze e la durata della conversazione, che essa ebbe ad oggetto la comunicazione dell'esito degli esami istologici e della necessità di controlli ed esami specifici.

In tale situazione si ritiene conclusivamente che non vi sia stata una condotta imprudente o negligente in alcuna fase del periodo seguito alla dimissione. L'assenza di comportamenti rimproverabili esonera dall'indagine sulla esistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento. E si aggiunge che in ogni caso appaiono condivisibili le valutazioni espresse dal primo giudice alla stregua delle conclusioni del perito per ciò che attiene all'impossibilità di valutare se ed in che modo il ritardo diagnostico abbia inciso sull'evoluzione della neoplasia.

I concordi, articolati, ben argomentati apprezzamenti dei giudizi di merito appaiono immuni da vizi logici o giuridici. Si perviene alla argomentata conclusione che diverse prove indiziarie di robusto contenuto inducano a ritenere che la paziente fosse stata avvertita della situazione patologica e della necessità di approfondimenti, a seguito dell'esito dell'esame istologico. Tra le prove spicca particolarmente la lunga telefonata di cui si è sopra dato conto e che con piena ragionevolezza è stata ricondotta all'informativa del medico alla paziente, dopo che si era constatato che il referto non era stato ritirato.

D'altra parte, le deduzioni della ricorrente parte civile sembrano seguire il filo di un'impostazione civilistica del problema; trascurando la pregnanza del giudizio di penale colpevolezza, che non può essere affidato, tra l'altro, ad apprezzamenti formalistici sulle modalità dell'informativa. Sotto il profilo che qui interessa, infatti, è di decisivo rilievo la circostanza che l'informativa abbia avuto corso.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

— 4 — *Fluó*

P q m

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 26 settembre 2013

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

